



Novità Legge di Bilancio 2025

TRACCIABILITA' DELLE SPESE RIADDEBITO SPESE NEL LAVORO AUTONOMO NOVITA' FORFETTARI 2025

1

Commissione Imposte Dirette e Reddito d'Impresa ODCEC Bari

BARI – 12/02/20245



RIFERIMENTO NORMATIVO

- **L. 207/2024 art.1 commi 81-83**

**DEDUCIBILITA' SPESE RAPPRESENTANZA
E TRASFERTA**

- **Dlg 192/2024**

- **MODIFICA ART. 51 E 54 TUIR**



AMBITO APPLICATIVO L.207/2024

**ART.51 CO 5 TUIR
RIMBORSI NON
IMPONIBILI PER I
DIPENDENTI**

**ART. 54 CO 6TER TUIR
DEDUCIBILITA'
RIMBORSI ANALITICI**

**ART.95 CO 3BIS TUIR
DEDUZIONE SPESE
TRASFERITA**

**ART.108 CO 2 TUIR
SPESE DI
RAPPRESENTANZA**



MODIFICHE DEL COMMA 81 REDDITO LAVORO DIPENDENTE

- **COMMA 81 MODIFICHE ALL'ART. 51 TUIR COMMA 5 INSERIMENTO DEL PERIODO «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»**



5

MODIFICHE DEL COMMA 81 **DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO** **AUTONOMO**

- **COMMA 81 MODIFICHE ALL'ART. 54 TUIR INSERENDO IL COMMA 6TER«le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»**



MODIFICHE DEL COMMA 81

DEDUZIONE PER IMPRESE

- **COMMA 81 MODIFICHE ALL'ART. 95 TUIR
INSERIMENTO COMMA 3BIS «Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»**



MODIFICHE DEL COMMA 81

DEDUZIONE PER IMPRESE

- **ART. 108 TUIR COMMA 2 INSERIMENTO DEL PERIODO «Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».**



ART. 3 DLG 192/2024

TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

- ➔ **MODIFICA ART. 51 TUIR**
- ➔ **al comma 5, quarto periodo, le parole: «di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore» sono sostituite dalle seguenti: «di viaggio e trasporto comprovate e documentate»**

TRACCIABILITA' PAGAMENTO

9



- **Autoservizi pubblici non di linea, vale a dire taxi e ncc**
- **Sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 DI 241/1997**
- **L.160/2019 art. 1 comma 679 «la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»**



TRACCIABILITA' PAGAMENTO

TIPOLOGIA DI SOGGETTO E DI TRASFERTA	TRASFERTE NEL COMUNE	TRASFERTE FUORI DAL COMUNE
LAVORATORE DIPENDENTE	TRACCIATE COMPROVATE E DOCUMENTATE	TRACCIATE
IMPRESA	DOCUMENTATE TRACCIATE	DOCUMENTATE E TRACCIATE



ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO TRACCIABILITA'

SPESE PUBBLICITA'

**SPESE
SPONSORIZZAZIONE**



RIADDEBITO SPESE LAVORO AUTONOMO

**RIMBORSI SPESE
ANALITICI**

**NO RITENUTA
D'ACCONTO DA
PARTE DEL
COMMITTENTE**

**INDEDUCIBILITA' DEI
COSTI PER IL
PROFESSIONISTA**

**CONTRIBUENTI
FORFETTARI**



ESEMPIO FORFETTARI

**Spese addebitate analiticamente euro
1.500**

FINO AL 2024		DAL 2025 ??????????	
COMPENSI	26.500	COMPENSI	25.000
DEDUZIONE	5.830	DEDUZIONE	5.500
REDDITO	20.670	REDDITO	19.500



CONTRIBUENTI FORFETTARI ????

RELAZIONE TECNICA DLG 192/2024

- ➔ **Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti rispetto a quanto già disposto a legislazione vigente. In particolare, trattandosi di rimborsi di spese sostenute per il committente, già a legislazione vigente le stesse rappresentano una posta che agisce sia nei ricavi sia nei costi. Con la legislazione proposta, non concorrendo più alla formazione dei ricavi viene prevista l'indeducibilità dei costi, salvo i casi in cui la deducibilità è consentita già a legislazione vigente (infatti, già attualmente, se il rimborso non viene incassato, lo stesso non è tassato, mentre i costi sostenuti sono deducibili). L'unico effetto in termini di cassa riguarda la mancata applicazione della ritenuta d'acconto, già stimata in occasione della valutazione delle modifiche all'articolo 54.**



ART 54TER TUIR

DEDUCIBILITA' SPESE NON RIMBORSATE:

- **2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:**
- **a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;**
- **b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;**
- **c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.**

ART 54TER TUIR



16

DEDUCIBILITA' SPESE NON RIMBORSATE:

Caso	Momento legitimante
Liquidazione giudiziale	Data sentenza apertura liquidazione
Liquidazione controllata sovraindebitamento	Data sentenza apertura liquidazione
Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento
Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi	Data di ammissione alla procedura
Procedura di concordato preventivo, concordato minore, concordato semplificato	Data decreto apertura procedura
Accordo ristrutturazione debiti o piano di ristrutturazione	Data omologazione dell'accordo o del piano
Piano attestato di risanamento	Data certa atti e contratti in esecuzione del piano
Ristrutturazione dei debiti del consumatore	Data di pubblicazione della proposta



ART 54TER TUIR

DEDUCIBILITA' SPESE NON RIMBORSATE:

5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.



MODIFICA REQUISITI CONTRIBUENTI FORFETTARI: NUOVO LIMITE

Coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato.



MODIFICA REQUISITI CONTRIBUENTI FORFETTARI: CAUSE DI ESCLUSIONE

Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni



MODIFICA REQUISITI CONTRIBUENTI FORFETTARI: DEROGA CAUSA OSTATIVA CONTRATTI MISTI

- Non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che, oltre a svolgere l'attività professionale, intrattengono anche un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato nei confronti di un datore di lavoro che occupi più di 250 dipendenti.



MODIFICA REQUISITI CONTRIBUENTI FORFETTARI: DEROGA CAUSA OSTATIVA

CONTRATTI MISTI

l'attività è prestata soltanto a favore di datori di lavoro che hanno più di 250 dipendenti;

il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e per periodo indeterminato deve prevedere un orario di lavoro tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro che è applicato dall'azienda;

contestualmente tra le parti deve essere stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale e con durata a tempo indeterminato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale;



MODIFICA REQUISITI CONTRIBUENTI FORFETTARI: DEROGA CAUSA OSTATIVA

CONTRATTI MISTI

il numero dei dipendenti dell'azienda va rilevato alla data del giorno 1.1. dell'anno in cui vengono stipulati i due contratti;

il lavoratore autonomo deve eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale.



FINE

Commissione Imposte Dirette e Reddito d'Impresa ODCEC Bari

BARI – 12/02/20245